



COMUNE DI VITTUONE

Città Metropolitana di Milano

Piazza Italia, 5 – 20010 VITTUONE

P.IVA/C.F. 00994350155

ORDINANZA N.7 DEL 15/06/2021

OGGETTO: PREVENZIONE DELLE ALLERGIE DA POLLINE TIPO AMBROSIA

IL SINDACO

Premesso che:

- In questi ultimi anni il numero di soggetti che sviluppano allergie al polline di Ambrosia è stato in continua crescita e attualmente risulta essere la prima causa di pollinosi;
- le allergie da Ambrosia si manifestano con sintomi a volte fortemente invalidanti che rappresentano un costo individuale e sociale di proporzioni non trascurabili;
- la pianta Ambrosia è molto diffusa nel Comune di Vittuone così come nel territorio di competenza dell'ATS Milano Città Metropolitana;

Considerato che l'Ambrosia:

- è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- cresce, di preferenza, sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dei cantieri (non solo edili ma anche per la costruzione delle grandi opere di viabilità), sulle banchine stradali, sulle rotatorie e gli spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi ed in generale su tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;

Rilevato che:

- l'incuria delle sopracitate aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi ed in particolare lo sfalcio delle aree incolte può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta se effettuata in periodi e con un numero di interventi da stabilire dopo un'attenta osservazione in campo e, comunque, prima della maturazione delle infiorescenze;

Dato atto che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

Ritenuto di dover disporre misure volte a limitare la diffusione dell'Ambrosia e a contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;



Ritenuto, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di settembre, termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell'aria;

Vista l'Ordinanza n. 25522 del 29.03.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

Vista la nota A.T.S. Milano Città Metropolitana agli atti ns. prot. 5486 del 11/05/2021 "Misure di prevenzione della pollinosi da Ambrosia" in cui sono indicati i metodi che si possono adottare per il contenimento dell'Ambrosia artemisiifolia, così come riportati negli allegati tecnici allegati alla nota stessa, precisando inoltre che l'esposizione agli agenti aerodispersi causa patologie allergiche, ed ancor di più nel contesto attuale caratterizzato dall'emergenza Coronavirus come precisato nella nota di Regione Lombardia prot. G1.2021.0024777 del 15.04.2021;

Visti i documenti di indirizzo (allegati alla suddetta nota) in cui sono indicate le misure di prevenzione e i metodi per il contenimento dell'Ambrosia Artemisiifolia in cui sono descritte alcune iniziative, che possono essere intraprese a livello comunale tra cui l'emissione di ordinanza sindacale con sanzioni specifiche e/o sfalcio d'ufficio con addebito delle spese a carico del proprietario in caso di inottemperanza;

Valutata la necessità di adottare specifica ordinanza sindacale contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica;

Visto il Regolamento locale di Igiene, recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

Visti l'art. 50, 5° comma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 117 del D.lgs. 31.03.98, n. 112;

Visto l'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500, secondo la procedura prevista dalla L. n. 689/1981;

ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);
- ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
- agli Amministratori di condominio;
- ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie;
- al Responsabile dell'A.N.A.S. - Compartimento Regionale per la viabilità;
- al Responsabile Settore Strade della Città Metropolitana di Milano;
- al Responsabile della società Rete ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Unità Territoriale Milano NODO ;
- al Responsabile del Consorzio Canale Villoresi



- Ai Responsabili di CAP HOLDING spa e Amiacque S.r.l. di:
 1. di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza;
 2. di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nei documenti di indirizzo allegati alla nota A.T.S. Milano Città Metropolitana, atti ns. prot. 5486 del 11/05/2021 "Misure di prevenzione della pollinosi da Ambrosia";
 3. di **effettuare gli sfalci prima della maturazione delle infiorescenze** (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e **assolutamente prima dell'emissione di polline**. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un'altezza di taglio più bassa possibile. Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:
 - **I sfalcio:** indicativamente nell'ultima settimana di luglio e comunque entro il 31/07/2021
 - **II sfalcio** tra la fine della seconda decade e l'inizio della terza decade di agosto e comunque non oltre il 31/08/2021
 4. di utilizzare, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia, indicati i documenti di indirizzo allegati alla nota A.T.S. Milano Città Metropolitana, atti ns. prot. 5486 del 11/05/2021 "Misure di prevenzione della pollinosi da Ambrosia", secondo le seguenti specifiche:
 - a) **In ambito agricolo:** trinciatura, , aratura e discatura, in subordine diserbo (in ottemperanza alle prescrizioni del Piano di Azione Nazionale)
 - b) **In ambito urbano:** pacciamatura e estirpamento.
 5. di concedere, per il solo ambito agricolo, **l'esecuzione di un solo intervento** da effettuarsi nella **prima metà di agosto** e comunque entro il giorno 15/08/2021 basandosi su un'attenta osservazione delle condizioni in campo e intervenendo sempre prima della fioritura. In caso di ravvisata necessità e se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura, è consigliato un ulteriore intervento all'inizio di settembre; in alternativa è possibile

INVITA

la Cittadinanza a:

1. eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;
2. curare inoltre i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ecc., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia Artemisiifolia.



AVVERTE

La Cittadinanza che chiunque violi le presenti disposizioni, non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia sarà punibile con una sanzione amministrativa:

- da € 50 a € 200 per un'area fino a mq. 2.000;
- da € 200 a € 500 per un'area oltre i mq. 2.000;

Qualora, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, il proprietario non provveda comunque allo sfalcio del terreno infestato, il Sindaco provvederà d'ufficio a spese degli interessati ad effettuare l'intervento con spese a carico degli interessati, nonché a inoltrare denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

Gli Ufficiali di Polizia Municipale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'Ordinanza;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Milano ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto.

Vittuone, 15/06/2021

Il Sindaco

Dott.ssa Laura Bonfadini